SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

-	la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna,
	Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379,
	rappresentata da,, nat
	a il , domiciliat per le
	a il , domiciliat per le sue funzioni presso il Servizio Attività
	faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna,
	Viale della Fiera n. 8, autorizzat alla
	sottoscrizione della presente convenzione, in
	esecuzione della deliberazione della Giunta
	regionale n/2017,
_	l'Associazione
	con sede
	legale in,
	Via, C.F,
	rappresentata dal suoe
	legale rappresentante pro tempore,
	nat_ a il e domiciliato per
	la carica presso la suddetta sede legale;
E	
_	(Soggetto proprietario) (di
	seguito "Proprietà"), con sede legale in
	, Via n.
	, C.F, rappresentata dal suo
	e legale rappresentante
	pro tempore , nat a
	domiciliato per la carica presso la suddetta sede
	legale;
	si conviene e si stipula quanto segue
	Art. 1 - Oggetto e obblighi
	Con la presente convenzione la Regione Emilia-
	Romagna (di seguito "Regione") si avvale
	dell'Associazione
	(di seguito
	"Associazione") per l'attività di gestione
	integrata dell'incubatoio di allevamento di pesce
	J 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

L'Associazione si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno dell'impianto, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al mantenimento dello status di impianto indenne da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto previsto dall'art. 1808 c.c., sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

Le persone chiamate a svolgere le attività descritte saranno tutelate da idonea copertura assicurativa stipulata dall'Associazione.

L'Associazione si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Proprietà si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione in forma gratuita l'impianto di nello stato in cui si trova.

Art. 2 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al .

Art. 3 - Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Associazione la complessiva somma massima annuale di Euro _____, a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, in tranche quadrimestrali presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute a cui deve essere allegata un relazione sulle attività svolte nel periodo unitamente a tutti i dati, la documentazione e le informazioni utili ad evidenziare l'attinenza dei rendicontati rispetto alle attività oggetto di convenzione. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Qualora l'associazione operi in regime di IVA non recuperabile, andrà inviata inoltre dichiarazione,

resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che espliciti la base giuridica di riferimento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i costi rimborsabili il noleggio delle bombole di ossigeno, il mangime e i prodotti disinfettanti, i costi per l'espletamento delle analisi sulle acque o sui pesci, i costi connessi ai chilometri percorsi per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, calcolati a Euro $0.38/\mathrm{Km}$ salvo adeguamenti in presenza di variazioni dei costi chilometrici di esercizio delle autovetture di piccola cilindrata (CV \leq 80) superiori al 10% rispetto alle tabelle nazionali elaborate dall'ACI per l'anno 2019.

Costituiscono altresì costi rimborsabili gli oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari coinvolti nella gestione dell'incubatoio.

Può essere rimborsato, a titolo di spese generali, un massimo del 5% dei costi sostenuti per le attività oggetto rendicontati convenzione, fermo restando il limite massimo previsto in ciascuna convenzione. Tali costi devono essere dimostrati tramite adequata documentazione, anche di tipo fiscale. A titolo esemplificativo rientrano fra le spese generali rimborsabili i costi connessi alle telefoniche, ad attività amministrative, dispositivi di prevenzione individuale (DPI), alla manutenzione dei beni strumentali per l'esercizio delle attività oggetto di convenzione esclusione dei costi relativi alla manutenzione degli automezzi in quanto considerati ricompresi nel rimborso chilometrico.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 5 - Registrazione e spese

Il presente atto verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - tabella allegato B al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed è esente

dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, essendo l'Associazione un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale; ogni altra spesa inerente alla presente convenzione sarà a carico dell'Associazione, salva diversa disposizione di legge.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per	qu	ant	o n	on	espre	ess	amente	cont	emp.	lato	ne	ella
prese	ent	е	conv	enz	ione	si	appli	cano	le	norm	е	del
codi	ce	civ	vile	in	quan	to	compati	bili.				

presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto in () originali.
Bologna, lì
Regione Emilia-Romagna
Servizio Attività faunistico-
venatorie e pesca
Associazione
, lì
Proprietà
, lì